

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

N.B. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale - anche, se necessario, previa ricerca anagrafica -, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Nuovo	Commento
<p><u>Art. 612. Minaccia.</u></p> <p>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d'ufficio].</p> <p>Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 612, comma 2, c.p. con riferimento al reato di minaccia "grave". Resta, invece, perseguibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p.</p>
<p><u>Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.</u></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.</p> <p>Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 615, comma 2, c.p., in tema di violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza rispettare le formalità prescritte dalla legge.</p>
<p><u>Art. 617-ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</u></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 617-ter, comma 1, c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>

<p>in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	
<p><u>Art. 617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.</u></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 617-sexies, comma 1, c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>
<p><u>Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</u></p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 619, comma 1, c.p. in tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Si tratta di fattispecie che richiama taluni dei fatti previsti dalla prima parte dell'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), già perseguibili a querela.</p>

<p>da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	
<p><u>Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.</u></p> <p>L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi di rivelazione, senza giusta causa, a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all'art. 620 c.p.. La fattispecie richiama in parte la condotta di cui al comma 2 dell'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) già perseguibile a querela.</p>
<p><u>Art. 623-ter. Casi di procedibilità d'ufficio.</u></p> <p>Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.</p>	<p>Viene poi prevista, tramite l'inserimento nel codice penale dell'art. 623-ter c.p. la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all'articolo 1 D.L. n. 625/79, di mafia di cui all'art. 7 del D.L. n. 152/91 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'art. 3 del D.L. n. 122/93).</p>
<p><u>Art. 640. Truffa.</u></p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 640, comma 3, c.p., in tema di truffa aggravata, c.p., a meno che non sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, c.p., n. 7), del danno patrimoniale di rilevante gravità. Si prevede, invece, la conservazione della procedibilità d'ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale: come per la disposizione di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), c.p. che, di norma, rappresenta una circostanza ad effetto comune, ma, nel contesto del reato di truffa, assume la veste di circostanza ad effetto speciale, in quanto comportante un aumento di pena superiore a 1/3.</p>

<p>2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7).</p>	
<p><u>Art. 640-ter. Frode informatica.</u></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5), limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7).</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 640-ter c.p., restringendo il novero delle circostanze aggravanti in grado di far scattare la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi di cui al numero 5) dell'art. 61, comma 1, c.p., in ragione della particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa, ma limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, sempre in conformità al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 16, lettera a), n. 1), L. n. 103/2017, nonché al numero 7) dell'art. 61, comma 1, c.p., a causa della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato.</p>
<p><u>Art. 646. Appropriazione indebita.</u></p> <p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</p> <p>[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11</p>	<p>Il D.Lsg.vo in esame estende la procedibilità a querela nella ipotesi prevista dall'art. 646 c.p., dove viene ampliata la procedibilità a querela per le ipotesi relative al fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario nonché all'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, assumendo chiaramente rilievo in tali ipotesi interessi e relazioni di carattere strettamente personale per le quali la perseguibilità della relativa offesa non può che essere rimessa a una iniziativa del</p>

dell'articolo 61].	soggetto privato.
Art. 649-bis. Casi di procedibilità d'ufficio. Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.	Del pari, tramite l'ingresso nel codice penale dell'art. 649 bis c.p., è prevista la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all'art. 1 D.L. n. 625/79, di mafia di cui all'art. 7 del D.L. n. 152/91 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'art. 3 del D.L. n. 122/93).